UNIONE DEI COMUNI
"Monte Contessa"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE PER l'UNIONE DEI COMUNI "MONTE CONTESSA".

Art. 1 – Istituzione
1. E’ istituito il Nucleo Interno di Valutazione della performance dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa".

Art. 2 – Ambito di operatività
1. Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Unione e dei Comuni facenti parte dell'Unione che in futuro abbiano ad aderirvi.
2. Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE può altresì operare anche per conto di ulteriori enti i quali, seppur non facenti parte dell'Unione, decidano, previa convenzione con l'Unione, di avvalersi delle sue prestazioni.

Art. 3 - Composizione
IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” è organo monocratico composto da un esperto esterno all’Ente.

Art. 4 – Durata in carica
Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data di nomina, e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.

Art. 5 – Requisiti
Il componente del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa e nel campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale.
Nello specifico dovrà essere in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguate esperienze professionali.

Art. 6 –Titolo di studio
E’requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso della laurea specialistica o della laurea di cui al vecchio ordinamento.
In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:
laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Ingegneria Gestionale o laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione di durata biennale o triennale in management e organizzazione del lavoro delle PP. AA., pianificazione e controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;

Art. 7 - Esperienza professionale
a) Il componente del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE deve essere in possesso, altresì, ed alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
Esperienza professionale di almeno 5 anni in posizione di responsabilità nelle PP.AA. locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e valutazione delle performance e dei risultati, maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale) apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali;
b) Libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all'area giuridico-economico-organizzativa:
Per i soggetti della sopra riportata lettera b), l'attività di cui ai sub a) o sub b) dovrà essere stata esercitata per almeno 7 anni.

Art. 8 – Cause di incompatibilità
Non può essere nominato componente del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:
- cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
- cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
- cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
- collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;
- dipendenti dell'Unione e degli Enti aderenti alla convenzione.

Art. 9 – Procedimento di nomina
1. L'Ente pubblicizza, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Unione, per almeno 15 giorni, la ricerca del componente del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE.
2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
a) curriculum vitae;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10 – Nomina
1.La nomina avviene da parte del presidente dell'Unione, con decreto, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae.
2.Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE sono pubblicati sul sito internet dell'Unione e di tutti gli enti aderenti all'Unione.

Art.11 – Cessazione anticipata della carica
1.Il componente del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE cessa dalla carica per:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni, preventivamente ed analiticamente contestato.

Art. 12- Competenze
1. Al NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE compete:
a) proporre al Presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti, la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa o del personale con qualifica dirigenziale;
b) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni, nell'ambito dell’Unione e dei Comuni aderenti;
c) proporre la pesatura per la quantificazione della retribuzione di posizione e conseguentemente della retribuzione di risultato per l’area delle posizioni organizzative;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente, nell'ambito dell'Unione e dei Comuni aderenti;
e) redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente dell'Unione e dei Comuni aderenti, sulla base della valutazione del personale con qualifica dirigenziale o degli incaricati di P. O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;
f) validare la relazione sulla performance dell’Unione e dei Comuni aderenti;
g) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
h) curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente dell'Unione e dei Comuni aderenti;
i) espressione del parere obbligatorio sul codice di comportamento che l’amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, comma 5, D. Lgs. n. n. 165/2001.

Al NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE compete altresì:
a) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché degli strumenti per premiare il merito, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 come modificato ed integrato con D. Lgs. n. 74/2017, dai cc.nn.ll., dai regolamenti interni, nel principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
b) promuovere e attestare l 'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dell'Unione e dei Comuni aderenti;
c) riferire al presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti, in ordine ad eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;
d) relazionare con periodicità annuale, al presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comun i aderenti, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
f) ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

Art. 13-Il procedimento di valutazione dei Responsabili.
Il processo valutativo deve attivarsi, di norma, ed in coerenza con il sistema di valutazione adottato, attraverso le seguenti fasi:
- Negoziazione degli obiettivi e dei risultati attesi ad inizio dell'attività gestionale, con individuazione degli indicatori misurabili e dei pesi ponderali al fine della verifica in sede di valutazione finale;
- Analisi periodica sulla gestione anche attraverso lo strumento del report;
- Supporto ai Responsabili per l'attivazione di azioni correttive delle criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nelle capacità gestionali, eventualmente rimodulando obiettivi e comportamenti organizzativi;
- Contraddittorio con gli interessati sull'esito della valutazione;
- Invio della valutazione al Presidente dell'Unione, per i Responsabili della stessa, ed ai Sindaci dei singoli Comuni, per i Responsabili degli stessi Enti;
-Pubblicazione, sul sito dell'Ente interessato, dei risultati della valutazione.

Art. 14 - Comunicazione della valutazione e conciliazione.
I. Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro dieci giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato, gli atti verranno rimessi per la decisione ultima nel merito della valutazione, ai seguenti organi:
- Al Nucleo, nel caso di valutazione di un dipendente da parte di un responsabile incaricato di posizione organizzativa;
- Al Presidente dell'Unione e/o al Sindaco, nel caso di valutazione di un titolare di posizione organizzativa dell'Unione e/o del Comune, da parte del Nucleo.

Art.15 – Uniformazione sistema di graduazione P.O. e di valutazione del personale .
1. L'Unione ed i Comuni dell'Unione adottano, con atti delle rispettive giunte, un unico sistema di graduazione delle P.O., ed un unico sistema di valutazione degli incaricati di P.O.
2. Per finalità di semplificazione amministrativa, le relazioni sindacali eventualmente afferenti gli atti oggetto del presente articolo sono gestite in modo unitario attraverso la costituzione di un'unica delegazione, sia di parte pubblica che di parte sindacale.
La delegazione di parte pubblica è nominata dalla Giunta dell'Unione e, i Comuni dell'Unione aderenti che sono interessati a far parte della stessa comunicano, nel termine stabilito, il nomi nativo di un proprio funzionario.
La composizione della delegazione di parte sindaca le è definita sulla base di uno specifico protocollo d'intesa stipulato tra l'Unione e le rappresentanze territoriali delle 00.SS. di categoria.
Nelle more del perfezionamento di quanto ai precedenti commi 2-3 e 4, rimangono in essere i sistemi delle relazioni sindacali in vigore nei singoli Comuni.

Art. 16 - Struttura tecnica permanente di supporto
La struttura tecnica permanente di supporto del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE è composta dal segretario dell'Unione e dai Segretari Comunali di tutti i Comuni aderenti.
La struttura svolge funzioni di coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e decisioni assunte dal Nucleo.

Art. 17 – Diritto di accesso
1. Il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dall'Unione o dai Comuni aderenti, ritenuti utili dal NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE stesso per l'esercizio delle proprie attività.
2. Il Segretario dell'Unione, i Segretari Comunali, i Dirigenti, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente col NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 18 – Compenso
Al componente del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo in misura pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa. E' previsto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate nell'importo annuo massimo di euro 800,00 da ripartire tra i Comuni in base al numero degli accessi effettuati presso l'Unione o presso ciascun Comune aderente. Gli importi sopra indicati potranno essere rideterminati con decreto del Presidente secondo le disposizioni di legge che saranno nel tempo vigenti, comunque in misura non superiore al compenso stabilito per il revisore unico dei conti.
Qualora il NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE sia chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per conto di Comuni diversi da quelli aderenti all'Unione, il compenso ad esso spettante è aumentato in misura pari al 25% per ciascun ulteriore ente partecipante e detta quota è posta a carico dell'Ente servito.

Art. 19 . Riparto delle spese
1. La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento del NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE è ripartita nella seguente misura percentuale tra gli enti aderenti:
a) per il 70% sulla base del numero dei dipendenti a tempo determinato ed indeterminato dell'ente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
b) per il 30% sulla base del numero degli incaricati di P.O. dell'ente risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. I singoli enti aderenti sono tenuti a versare all'Unione la quota da essi dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della nota di riparto annuo delle spese:

Art. 20 – Nuove adesioni.
1. In ogni momento è consentita l'adesione di nuovi enti al servizio disciplinato dal presente Regolamento.
2. Eventuali adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto ed implicheranno il pagamento, per l'annualità in corso, di una quota proporzionale ai mesi di adesione.

Art. 21-Recesso
Non è consentito ai Comuni dell'Unione il recesso dal servizio nel primo triennio.
Nel successivo triennio il recesso dei Comuni di cui al comma 1 potrà essere esercitato con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo e con un preavviso di almeno tre mesi, salvo il conferimento della quota parte di spesa secondo i criteri di riparto di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del presente Regolamento. Il recesso dall'Unione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, comporterà automaticamente il recesso dal servizio di cui al presente Regolamento.

Art. 22 - Effetti ed entrata in vigore del Regolamento.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla contemporanea data di esecutività della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni, che lo ha adottato. Il presente Regolamento sostituisce il precedente.

****